



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 1 Requisiti

Il commercio in forma itinerante sul territorio di Taleggio è consentito:

- Ai possessori dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 114/98;
- Ai possessori dell'autorizzazione di cui alla lettera a) rilasciata da un comune della Regione Lombardia e limitatamente ai giorni in cui non sono concessionari di posteggio.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha residenza o sede legale. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.n.c. o s.a.s.).

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riceva una domanda che non è di sua competenza la rinvia entro 15 giorni, al mittente tramite raccomandata.

L'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 114/98 abilita i titolari anche alla partecipazione alle fiere sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Nel caso di vendite a domicilio, i commercianti devono ottemperare alle disposizioni dell'art. 19 del decreto 114/1998. Si segnala in particolare la necessità di dotarsi di idoneo tesserino di identificazione.

I veicoli per la vendita, devono rispettare le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme del Codice della Strada.

Articolo 2 Domanda di rilascio dell'Autorizzazione

Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dichiara:

- I dati anagrafici
- Il codice fiscale
- Il tipo di autorizzazione richiesta (alimentare o non alimentare)
- Di possedere i requisiti orali richiesti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998
- Nel caso di commercio nel settore alimentare, di essere in possesso dei dovuti requisiti professionali richiesti

- Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante
- In caso di società, tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art.2 compilano la richiesta di autorizzazione

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di rilascio dell'autorizzazione può essere presentata all'Ufficio Protocollo o spedita a mezzo di raccomandata postale.

La medesima si intende accolta qualora il comune di residenza non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 4

Esercizio all'attività

Il commercio itinerante, quando è svolto su aree pubbliche, deve avvenire limitando la sosta in uno stesso punto del territorio comunale per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni commerciali.

Si precisa che l'operatore in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora; per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

Durante la sosta non è consentito collocare merci e altre cose sul suolo.

Articolo 5

Limitazioni delle aree

Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altro motivo di pubblico interesse. Non possono essere previste limitazioni o divieti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Il commercio itinerante è interdetto fino ad una distanza di 500 metri dalle aree durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera.

Articolo 6

Orario di vendita

La fascia oraria in cui è permessa la vendita in forma itinerante è fissata dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Non è consentita l'attività di vendita nelle giornate domenicali e festive.